



Comune di **GIOIOSA JONICA**

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con Delibera C.C. n. 11 del 21/05/2014

INDICE

Art. 1 - ISTITUZIONE

Art. 2 - FINALITÀ

Art. 3 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 4 - PARTECIPANTI

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI PARTECIPANTE

Art. 7 - ORGANI

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 9 - ATTRIBUZIONE DEL VOTO

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - PRESIDENTE

Art. 15 - SEGRETARIO

Art. 16 - TESORIERE

Art. 17 - PARTECIPAZIONE

Art. 18 - RISORSE

Art. 19 - MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Art. 20 - SEDE

Art. 21 - DURATA

Art. 22 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 23 - RINVII

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 ISTITUZIONE

È Istituita la "Consulta dei Giovani" quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Gioiosa Jonica riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. La Consulta rappresenta inoltre uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che in proposito detta lo Statuto Comunale. E' un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.

Articolo 2 FINALITÀ

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e della comunità in generale.
2. La Consulta persegue le seguenti finalità:
 - a) esprime pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale;
 - b) esprime pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione comunale sulle materie di pertinenza giovanile;
 - c) propone politiche rivolte ai giovani;
 - d) suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili;
 - e) è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
 - f) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili;
 - g) attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - h) si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
 - i) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - j) promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
 - k) può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo, etc.);
 - l) promuove l'educazione e la formazione per tutti, migliorando la diffusione di informazioni e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;

- m) tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro;
- n) promuove il dialogo interculturale e gli scambi con altre realtà giovanili.

Articolo 3

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo, collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a) pareri non vincolanti;
 - b) iniziative e altre attività specifiche.
2. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati per iscritto o mediante un portavoce nominato dal Presidente della Consulta.

TITOLO II - PARTECIPANTI

Articolo 4

PARTECIPANTI

1. Il numero dei partecipanti è illimitato. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti nel comune di Gioiosa Jonica.
2. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta, fino al compimento del 35[^] (trentacinquesimo) anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e, compilato l'apposito modulo di partecipazione, condividono e rispettano il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale.
3. Possono essere concesse deroghe al criterio della residenza, ai giovani che desiderano partecipare alla Consulta pur non residenti nel Comune di Gioiosa Jonica, allorquando dimostrino di avere riferimenti stabili sul territorio comunale e che qui vivono e partecipano alla vita sociale per significativi periodi.
4. L'ammissione dei non residenti che desiderano aderire alla Consulta è subordinata alla presentazione del modulo di partecipazione e all'accettazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo, previa valutazione dei requisiti richiesti. In ogni caso gli ammessi non residenti non possono ricoprire la carica elettiva di Presidente.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

1. I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi.
2. Devono rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta.
3. I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

4. I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività del Consiglio Direttivo della Consulta Giovani.

- Articolo 6
PERDITA DELLA QUALITÀ DI PARTECIPANTE

1. La qualità di partecipante si perde per:
 - a) recesso dall'assemblea;
 - b) venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art. 4;
 - c) quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento (compimento del 36esimo annodi età);
 - d) provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento o per comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta;
 - e) scioglimento dell'assemblea dei partecipanti;
 - f) gravi e giustificati motivi;
 - g) la perdita dei requisiti di onorabilità.
2. La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.
3. In caso di esclusione del partecipante, il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza qualificata e con motivazione. L'esclusione dovrà essere comunicata al partecipante escluso entro 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.
5. Il partecipante che intenda recedere dalla Assemblea dei partecipanti dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

TITOLO III - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Articolo 7
ORGANI

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:
 - a) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) il Consiglio Direttivo, eletto con il criterio della parità della rappresentanza di genere.
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito esclusivamente da giovani, di età compresa tra il 16esimo e 35esimo anno dalla data di nascita, iscritti alla Consulta e sempre nel rispetto della parità della rappresentanza di genere.
3. Nessun componente degli organi della Consulta dei Giovani può ricoprire funzioni istituzionali. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

- Articolo 8

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti o domiciliati nel comune di Gioiosa Jonica, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che ne abbiano fatta richiesta ai sensi del presente regolamento.
2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:
 - a) il Sindaco;
 - b) l'Assessore alle Politiche Giovanili o, in sua vece, un suo delegato;
 - c) un componente della minoranza ed uno della maggioranza, designati a tal fine dal Consiglio Comunale.
3. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta al Consiglio Direttivo della Consulta, compilando l'apposito modulo di partecipazione. Il Consiglio Direttivo ha 15 giorni di tempo per esaminare ed accogliere la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, l'iscrizione si intende accolta.
4. L'Assemblea dei partecipanti è l'organo sovrano della Consulta Giovanile Comunale ed è ordinaria e straordinaria a norma di legge. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti.

- Articolo 9

ATTRIBUZIONE DEL VOTO

1. L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, sempreché la propria adesione alla Consulta Giovanile Comunale sia formalmente intervenuta prima, rispetto alla data di convocazione assembleare.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, salvo l'elezione degli organi interni che avvengono a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nominativo e nel rispetto della parità della rappresentanza di genere.
3. Non è ammesso l'esercizio della delega.

-

- Articolo 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore, la Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo, con indicazione di un solo nominativo per ciascuna carica.
2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente tre volte l'anno, secondo una programmazione quadrimestrale, e straordinariamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o, ancora, dai partecipanti nella misura minima del 20% degli iscritti ogni qualvolta se ne ravvisi la fondata necessità.
3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.

4. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno il 20% dei suoi membri, chiarendone la motivazione.
5. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
7. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida comunque. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di un'ora.
8. Le deliberazioni sono prese, in un caso e nell'altro, a maggioranza semplice dei partecipanti presenti e sono impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni aderente all'Assemblea ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
10. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

-

Articolo 11 **POTERI DELL'ASSEMBLEA**

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il segretario, il Tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) l'eventuale adozione di regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea o in merito ad ogni altro aspetto gestionale della Consulta;
 - c) definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);
 - d) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) .
2. L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice, il Presidente e il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nominativo su ciascuna delle cariche.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) le proposte di modifiche al Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - b) lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

- **Articolo 12** **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri (compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, il Tesoriere), è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. La carica di Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere è elettiva.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile per un altro biennio.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono valide se non sono presenti almeno 4 (quattro) consiglieri; spetta al Presidente la dichiarazione di non validità.
7. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
8. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
9. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a) attività di ricerca;
 - b) promozione di attività (culturali, sportive, etc.);
 - c) rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
10. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo decadono per scadenza mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività accertata con provvedimento motivato del Sindaco, per quanto previsto dall'art. 7 comma 2, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

- Articolo 13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Articolo 14
PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
 - b) rappresenta la consulta di fronte agli organi comunali;
 - c) ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
 - d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 15
SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di

assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Articolo 16

TESORIERE

1. Il tesoriere, nominato dall'Assemblea, ha il compito di custodire ed amministrare i fondi ed i finanziamenti messi a disposizione della Consulta.
2. Il tesoriere predispone il bilancio annuale della Consulta che deve essere approvato dall'Assemblea della Consulta e successivamente presentato al Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica.

Articolo 17

PARTECIPAZIONE

Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:

- a) esperti;
- b) rappresentanti di Enti e Associazioni;
- c) Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali;
- d) funzionari e dipendenti comunali.

Articolo 18

RISORSE

La Consulta può avvalersi, per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati, compatibilmente alle preminenti esigenze dell'ente dal responsabile del Settore Affari generali, quest'ultimo dovrà garantire seguenti compiti:

- a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della consulta;
- b) pubblicare la convocazione della Consulta attraverso il sito istituzionale del Comune;
- c) acquisire e conservare copia del bilancio e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

Articolo 19

MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. Le risorse economiche a disposizione della consulta sono:
 - a) eventuali contributi stanziati dal Comune di Gioiosa Ionica in apposito capitolo di bilancio a fronte di progetti e previsioni di spesa per ciò che concerne la vita istituzionale della Consulta stessa;
 - b) contributi eventualmente erogati da Unione Europea, Stato, Regione Calabria o altri enti pubblici e/o privati;
 - c) eventuali contributi degli iscritti;
 - d) proventi da attività svolte non a scopo di lucro ma finalizzate all'autofinanziamento.
2. Ogni contributo deve essere iscritto nel bilancio della Consulta che viene approvato dall'Assemblea della Consulta e successivamente presentato al Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica e, in qualsiasi momento, ad

ogni iscritto che ne faccia richiesta.

3. Per la gestione delle risorse economiche deve essere istituito un conto corrente bancario o postale sul quale possono operare con firma disgiunta il Presidente ed il Tesoriere.

4. I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i partecipanti anche in forma indiretta.

5. La Consulta ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 20

SEDE

1. La sede della Consulta dei Giovani viene individuata presso Palazzo Amaduri, in largo Cinque Martiri. Le riunioni sono ospitate all'interno del Palazzo, in locali appositamente individuati.

2. La Consulta, oltre alle funzioni istituzionalmente assegnate, previo accordo dell'Amministrazione Comunale e secondo gli indirizzi della stessa, potrà collaborare nella gestione di Palazzo Amaduri e dei servizi ad esso connessi, organizzando e promuovendo attività ed iniziative conformi alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 21

DURATA

La Consulta dei Giovani decade con la scadenza dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 22

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.

2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Articolo 23

RINVII

1. Per quanto non previsto, i rapporti con la Consulta Giovani sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Gioiosa Jonica e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto applicabile.

Articolo 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento della Consulta Giovanile approvato con delibera n 4 del 27 febbraio 2009 modificato con delibera cc n 31 del 31 marzo 2009.